

# **Regolamento degli studi dei centri professionali commerciali del 15 febbraio 2016; modifica**

## **Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport**

visti:

- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
- il regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015;
- la decisione dipartimentale n. 67 del 17 aprile 2020,

decreta:

### **I.**

1. Sono approvate le modifiche degli art. 1, 3 cpv. 2, 3 e 6, 4, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2, 3, 4 e 5, 10 cpv. 1, 4, 5 e 6, 11, 12, 13 cpv. 1, 2 e 3, 14 del regolamento degli studi dei centri professionali commerciali del 15 febbraio 2016.
2. Le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore con l'anno scolastico 2020/2021. Per le persone in formazione al 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni previgenti.
3. Gli articoli di cui al punto 1 sono così modificati:

### **Art. 1**

<sup>1</sup>I Centri professionali commerciali (CPC) offrono percorsi di formazione nelle professioni dell'ambito del commercio e dei servizi volti all'ottenimento dell'attestato federale di capacità (AFC), del certificato di formazione pratica (CFP) e della maturità professionale (MP1 e MP2).

<sup>2</sup>Le Scuole professionali commerciali (SPC) prevedono la frequenza del percorso triennale per l'ottenimento dell'AFC con formazione pratica professionale in azienda e del percorso di maturità professionale (MP1) «Economia e Servizi», tipo «Economia» e tipo «Servizi», nonché del percorso biennale per l'ottenimento del CFP.

<sup>3</sup>Le Scuole medie di commercio (SMC) prevedono un percorso per l'ottenimento dell'AFC quale impiegato di commercio, profilo E, con formazione professionale pratica integrata, e uno per l'ottenimento dell'AFC di impiegato di commercio con la maturità professionale (MP1) «Economia e Servizi», tipo «Economia» (tre anni di scuola a tempo pieno e un anno di stage in azienda).

<sup>4</sup>Nei CPC vengono offerti corsi per l'ottenimento di una maturità professionale «Economia e Servizi» MP2, di regola nella modalità di un corso di un anno a tempo pieno o suddiviso su due anni. Al percorso tipo «Economia» accedono i titolari di un AFC quale impiegato di commercio, profili E e B, e su dossier anche gli impiegati del commercio al dettaglio. Il percorso tipo «Servizi» è aperto a tutti i titolari di un AFC, esclusi gli impiegati di commercio, profilo E.

### **Art. 3 cpv. 2, 3 e 6**

<sup>2</sup>Sono ammessi ai corsi del I anno delle SMC, percorso AFC, profilo E, senza esame di ammissione: (...)

<sup>3</sup>Previo esame scritto d'ammissione in italiano, tedesco, inglese e matematica, possono accedere al I anno della SMC, percorso AFC, profilo E, le persone in formazione in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti al cpv. 2; l'esame è superato se il candidato ottiene almeno la media del 4 con al massimo un punto di scarto negativo.

<sup>6</sup>Per l'ammissione alla Scuola professionale per sportivi di élite (SPSE): (...)

**Cambia-  
menti  
di curriculum  
al termine  
del  
secondo o  
del  
terzo seme-  
stre della  
SMC**

**Art. 4**

<sup>1</sup>Le persone in formazione che al termine del I anno del percorso di AFC, profilo E, ottengono la promozione con una media complessiva minima di 4.8 senza insufficienze nelle note finali possono essere ammesse dalla direzione di istituto al terzo semestre del percorso di MP1 previa richiesta scritta.

<sup>2</sup>Le persone in formazione che al termine del secondo semestre del percorso di MP1 ottengono la promozione possono essere ammesse dalla direzione di istituto al terzo semestre del percorso AFC, profilo E, previa richiesta scritta.

<sup>3</sup>Le persone in formazione che sono escluse dal percorso MP1 al termine del secondo o del terzo semestre possono essere ammesse al semestre successivo del percorso AFC, profilo E, su decisione del consiglio di classe, qualora sulla base della pagella di MP1:

- a) la media complessiva di tutte le materie frequentate sia almeno sufficiente;
- b) le singole note delle discipline dell'area ICA (informatica e trattamento testi) siano almeno sufficienti; (...)

**Art. 7 cpv. 1**

<sup>1</sup>La direzione d'istituto, con l'autorizzazione della Sezione della formazione commerciale e dei servizi (di seguito Sezione), può organizzare corsi facoltativi, di ricupero o particolari, di regola per gruppi di almeno 10 iscritti.

**Art. 9 cpv. 2, 3, 4 e 5**

<sup>2</sup>Il IV anno di formazione nel percorso di MP1 tipo «Economia» prevede uno stage aziendale di lunga durata (al minimo 52 settimane a tempo pieno), che può essere svolto sia in Ticino sia in altre parti della Svizzera. La Divisione può autorizzare stage di lunga durata svolti all'estero, sentito il rappresentante dell'organizzazione del mondo del lavoro di riferimento, se le condizioni quadro definite dal Cantone sono garantite.

<sup>3</sup>Le persone in formazione presso la SMC per il conseguimento dell'AFC, profilo E, devono svolgere uno stage aziendale pratico di due settimane al minimo (stage breve) entro l'inizio del III anno di formazione.

<sup>4</sup>La Sezione stabilisce gli obiettivi da raggiungere nel corso dello stage aziendale pratico breve, che l'azienda dovrà certificare; il documento viene conservato dalla persona in formazione nella Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni.

<sup>5</sup>Le persone in formazione presso la SMC che abbandonano il profilo MP1 e che dal quarto semestre proseguono con il percorso di AFC devono svolgere uno stage aziendale pratico nel settore del commercio di quattro settimane al minimo entro l'inizio del quinto semestre di formazione.

**Art. 10 cpv. 1, 4, 5 e 6**

<sup>1</sup>Le note semestrali e finali per l'AFC, rispettivamente le note semestrali per la MP1, vengono assegnate dai docenti alla fine di ogni periodo. Le valutazioni finali alla SMC del percorso AFC, profilo E, tengono equamente conto delle note semestrali. Le note sono concordate quando l'insegnamento è impartito da più docenti o formatori in un contesto interdisciplinare o di formazione pratica integrata.

<sup>4</sup>Alla SMC percorso AFC, profilo E, in caso di mancata assegnazione della nota dei semestri dispari il docente deve accertare che la persona in formazione abbia recuperato la disciplina di quel semestre per potere assegnare la nota di fine anno. Nelle discipline obbligatorie trattate solo durante un semestre, la nota semestrale viene considerata quale nota finale.

<sup>5</sup>Nei percorsi con promozione semestrale (impiegati di commercio, percorso duale con profilo E, fino al terzo semestre, rispettivamente percorsi di MP1 e MP2), la mancata assegnazione di una nota comporta, a dipendenza della situazione della persona in formazione, la promozione provvisoria al semestre successivo oppure l'esclusione dal percorso di MP; fa eccezione il caso in cui sia stato concesso l'esonero.

<sup>6</sup>Valutazioni nell'ambito della pratica integrata alla SMC, inerenti a SAL, UP e CC figurano nella pagella rilasciata al termine dell'anno scolastico, ma non entrano nella media generale e non contano per la promozione.

**Promo-  
zione alla  
SMC**

**Art. 11**

<sup>1</sup>La promozione all'anno successivo alla SMC, percorso AFC, profilo E, avviene quando:

a) è data la sufficienza in tutte le discipline del gruppo A, compresa la nota media finale di «Approfondire e collegare» (A&C), eccezion fatta, nell'ambito della pratica integrata, delle attività dell'area IV; oppure

b) sono date al massimo due insufficienze non inferiori al 3, compresa la nota media finale di A&C, a condizione che la media delle note finali delle aree disciplinari sia almeno sufficiente; nel calcolo della media al termine del I anno la nota dell'area disciplinare «Economia e Società» conta doppio.

<sup>2</sup>Nel percorso AFC, profilo E, il consiglio di classe che giudica una persona in formazione idonea a frequentare l'anno successivo, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti, la può promuovere qualora:

a) la somma dei punti mancanti nelle discipline insufficienti, al massimo tre di cui una sola con nota inferiore al 3, non superi 3 unità; e

b) la media complessiva sia almeno pari alla sufficienza.

<sup>3</sup>La discussione sul provvedimento eccezionale di cui al cpv. 2 ha luogo nel caso in cui, considerate le eventuali assenze, a giudizio della direzione di istituto sussistono le condizioni per una decisione; ogni docente delle discipline obbligatorie esprime in forma aperta un solo voto, non è ammessa l'astensione; in caso di parità il provvedimento è concesso. L'applicazione del provvedimento non modifica le singole note e viene menzionato nei documenti dell'istituto e nella pagella scolastica della persona in formazione.

<sup>4</sup>La promozione alla SMC, percorso di MP1, è semestrale. Sono determinanti le note delle discipline d'insegnamento, non quella dell'approccio interdisciplinare. La promozione avviene quando la media complessiva raggiunge almeno il 4, lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti e non sono state attribuite più di due note insufficienti.

<sup>5</sup>La persona in formazione nel percorso di MP1 che non soddisfa i requisiti di promozione semestrale è promossa una prima volta in via provvisoria. La seconda volta è esclusa dal percorso di MP1. In caso di esclusione, la direzione di istituto, dopo avere valutato la situazione scolastica della persona in formazione, propone segnatamente le seguenti opzioni di modifica del curriculum:

a) al termine del secondo semestre, passaggio al terzo semestre del percorso AFC, profilo E, oppure ripetizione del I anno del percorso di MP1, oppure ancora ripetizione del I anno del percorso AFC, profilo E;

b) al termine del terzo semestre, passaggio al quarto semestre del percorso AFC, profilo E, oppure passaggio al secondo semestre del percorso AFC, profilo E, oppure ancora passaggio al secondo semestre del percorso di MP1;

c) al termine del quarto semestre, passaggio al terzo semestre del percorso di MP1, oppure passaggio al terzo semestre del percorso AFC, profilo E;

d) al termine del quinto semestre, passaggio al quarto semestre del percorso di MP1, oppure passaggio al sesto semestre del percorso AFC, profilo E; in quest'ultimo caso la pratica aziendale dovrà essere svolta nell'ambito di uno stage di lunga durata (52 settimane).

<sup>6</sup>L'opzione di modifica del curriculum di cui al cpv. 5 è concordata tra la direzione di istituto e la persona in formazione e viene iscritta sulla pagella scolastica del

semestre. In caso di modifica del curriculum fanno stato unicamente le nuove note scolastiche ottenute dopo la modifica.

<sup>7</sup>La Sezione, sentito il collegio dei direttori, predispone i dettagli inerenti ai bilanci finali, alle modifiche di curriculum, alle promozioni semestrali e alle modalità di promozione per i diversi curriculum della SMC.

#### **Art. 12**

<sup>1</sup>La ripetizione del I anno scolastico alla SMC, percorso di AFC, profilo E, è esclusa per le persone in formazione che, a fine anno scolastico, non hanno ottenuto la promozione con 5 o più insufficienze nelle discipline obbligatorie.

<sup>2</sup>La ripetizione del I anno scolastico alla SMC, percorso di MP1, non è consentita alle persone in formazione che, alla fine del secondo semestre, sono escluse dal percorso di MP1 con 5 o più insufficienze nelle discipline obbligatorie. La persona in formazione esclusa può tuttavia ripetere il I anno del percorso AFC, profilo E, purché si tratti della prima ripetizione alla SMC.

<sup>3</sup>La direzione d'istituto può impedire la ripetizione del I corso della SMC a una persona in formazione che lascia volontariamente la scuola durante il secondo semestre e che, al momento dell'abbandono, presenta un profitto nettamente insufficiente, indicativamente 5 o più insufficienze nelle singole discipline.

<sup>4</sup>La ripetizione del II anno scolastico alla SMC, percorso di AFC, profilo E, per le persone in formazione non promosse con 5 o più insufficienze nelle discipline obbligatorie, compresa la nota media finale di A&C per il percorso AFC, profilo E, è possibile solo con il consenso del consiglio di classe, purché si tratti della prima ripetizione alla SMC.

#### **Art. 13 cpv. 1, 2 e 3**

<sup>1</sup>La Divisione può autorizzare la ripresa di note acquisite prima dell'inizio degli esami scolastici nell'ambito di certificati di lingue riconosciuti dalla SEFRI; a esami avvenuti la ripresa è esclusa.

<sup>2</sup>Il candidato che intende beneficiare della ripresa lo richiede in forma scritta alla Sezione per il tramite della direzione di istituto, allegando la documentazione originale.

<sup>3</sup>Gli istituti possono organizzare in ogni tempo esami internazionali di lingue per le persone in formazione alla SPC e alla SMC; esse, se intendono beneficiare della ripresa, lo richiedono in forma scritta alla Sezione per il tramite della direzione di istituto, allegando la documentazione originale.

#### **Art. 14**

<sup>1</sup>Il candidato che non ha superato gli esami scolastici al termine del IV anno di formazione del ciclo di MP1 secondo il modello «concentrato», può chiedere di ripetere il quinto e il sesto semestre. Nelle lezioni che vengono frequentate per almeno due semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della disciplina.

<sup>2</sup>Nelle discipline per le quali non è previsto un esame, la nota di disciplina insufficiente può essere sostituita:

- a) dalla nota conseguita frequentando regolarmente le lezioni nel corso dell'intero anno scolastico ripetuto;
- b) dalla nota conseguita ad un esame ad hoc se nel corso dell'anno scolastico ripetuto non vi è frequenza regolare.

## **II.**

Le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore con l'anno scolastico 2020/2021 e sono pubblicate sul Foglio ufficiale. Per le persone in formazione al 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni previgenti.

Bellinzona, 21 aprile 2020

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Il Consigliere di Stato, Direttore:

Manuele Bertoli

Il Direttore della Divisione della formazione professionale:

Paolo Colombo